



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### SEDUTA DEL 28/04/2023

**Del. 23**

OGGETTO: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 2 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023

L'annoduemilaventitre (**2023**) addì ventotto (**28**) del mese di **Aprile**, alle ore 20.00 nella Sede Municipale, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. All'appello risultano:

GROSSULE MICHELE	Presente
TALOTTI CIRO	Presente
GASTALDELLO ATTILIO	Presente
FEDER NICOLA	Presente
PICCOLI GIANLUIGI	Presente
SARTORI FULVIO	Presente
PERBELLINI ANNALISA	Presente
BIMBATO DAVIDE	Assente
GRIGOLI BIANCA	Presente
FANINI YURI	Presente
ZENDRINI VALERIA	Presente
FALAVIGNA ANNA	Presente
TAIOLI REMO	Assente
VANZETTA MARINA	Presente
TAIETTA MARCO	Presente
ZERMAN FABRIZIO	Presente
GALEOTTO SIMONE	Assente

Presenti : 14 Assenti : 3

Presiede il Presidente del Consiglio Signor GROSSULE MICHELE.  
Partecipa il Segretario Generale DE PASCALI ALESSANDRO.

OGGETTO: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 2 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico-finanziario;

Preso atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I Commissione consiliare in data 26.04.2023, con parere favorevole;

Preso atto della discussione svoltasi sulla presente proposta di deliberazione, come riportata nell'allegato verbale;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 15

CONSIGLIERI ASTENUTI: 5 (Falavigna, Taietta, Vanzetta, Zerman, Galeotto)

CONSIGLIERI VOTANTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI: //

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente provvedimento come parte costitutiva del medesimo.

Proposta n. 11 del 04/04/2023

OGGETTO: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 2 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI  
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO  
2023

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Viste:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la successiva deliberazione n. 363/2021, con cui ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Atteso che:

- per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

- l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;
- la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio e che, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- degli eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è attualmente stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'Ente Territorialmente Competente (ETC);

Rilevato che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Giovanni Lupatoto risulta definito ed operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato Consiglio di Bacino "Verona Sud";
- con la deliberazione n. 7 del 16/05/2022, l'ente di governo d'ambito (EGATO) denominato Consiglio di Bacino "Verona Sud", quale Ente Territorialmente Competente (ETC) a norma della sopra richiamata delibera di ARERA, ha provveduto a validare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione rifiuti pluriennale per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni Verona Sud comprendente anche il PEF del Comune di San Giovanni Lupatoto, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nel MTR-2 (allegato A);
- con la deliberazione n. 18 del 27/05/2022, il Consiglio Comunale ha preso atto di tale validazione;
- il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- i costi indicati e validati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per gli anni 2022 e 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, nel 2024, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione 4 novembre 2021, n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad Euro 3.576.446,00=, ma che, a tale importo, occorre sottrarre le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed agli accertamenti per recupero evasione, per un totale di Euro 3.531.369,00=;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27/05/2022, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2022;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF validati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte dagli Enti Territorialmente Competenti;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Rilevato che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023 è pressoché equivalente e, pertanto, in linea con le scelte operate nei precedenti esercizi finanziari ed in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

Considerato, peraltro, che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione delle stesse, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la medesima normativa ha individuato nei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le c.d. tasse di scopo, le quali «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29/04/2010 n. 17381);

Considerato che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario della superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, 10/02/2009, n. 750 e 10/07/2003, n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6/11/1981, n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, non è previsto un obbligo specifico di motivazione, essendo tali atti applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedendo una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, ma essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate, e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12/07/2006, n. 3825);

Atteso che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16/07/2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinarne il volume esatto conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4/12/2012, n. 6208;

Richiamato il comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale dispone che il Comune, "... al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento approvato con D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento...";

Ritenuto, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i seguenti valori di cui alle tabelle 2, 3 e 4:

**UTENZE DOMESTICHE - TABELLA 2: (coefficiente medio per tutti i nuclei familiari)**

nucleo familiare	Kb
------------------	----

1	0,8
2	1,6
3	2
4	2,6
5	3,2
6 o più	3,7

UTENZE NON DOMESTICHE- TABELLA 3: (coefficienti minimi per le categorie di attività n. 1 - 9 - 22 - 24 - - 29, coefficiente minimo ridotto del 30% per la categoria 27, coefficienti medi per le categorie di attività n. 16 e 30, coefficiente massimo aumentato del 50% per la categoria 12 e coefficienti massimi per le restanti categorie di attività)

Categorie di attività	Coefficiente potenziale di produzione (Kc)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2 Cinematografi e teatri	0,43
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5 Stabilimenti balneari	0,64
6 Esposizioni, autosaloni	0,51
7 Alberghi con ristorante	1,64
8 Alberghi senza ristorante	1,08
9 Case di cura e riposo	1,00
10 Ospedale	1,29
11 Uffici, agenzie	1,52
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,92
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,435
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57
23 Mense, birrerie, amburgherie	7,63
24 Bar, caffè, pasticceria	3,96
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,02
28 Ipermercati di generi misti	2,74
29 Banchi di mercato genere alimentari	3,50
30 Discoteche, night club	1,475

UTENZE NON DOMESTICHE - TABELLA 4: (coefficienti minimi per le categorie di attività n. 1 - 9 - 22 - 24 - 29, coefficiente minimo ridotto del 30% per la categoria 27, coefficienti medi per le categorie di attività n. 16 e 30, coefficiente massimo aumentato del 50% per la categoria 12 e coefficienti massimi per le restanti categorie di attività)

Categorie di attività	Coefficiente di produzione kg/mq anno (Kd)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
2 Cinematografi e teatri	3,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21

5 Stabilimenti balneari	5,22
6 Esposizioni, autosaloni	4,22
7 Alberghi con ristorante	13,45
8 Alberghi senza ristorante	8,88
9 Case di cura e riposo	8,20
10 Ospedale	10,55
11 Uffici, agenzie	12,45
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	7,55
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11,55
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
16 Banchi di mercato beni durevoli	11,74
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20 Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67
23 Mense, birrerie, amburgherie	62,55
24 Bar, caffè, pasticceria	32,44
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	41,13

28 Ipermercati di generi misti	22,45
29 Banche di mercato genere alimentari	28,70
30 Discoteche, night club	12,12

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, comma 7, del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013 e stabilito con Delibera del Presidente della Provincia di Verona n. 121 del 27 ottobre 2022 così come comunicato con nota prot. n. 11313 del 14/03/2023;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF pluriennale per gli anni 2022-2025 (allegato A), nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge n. 147/2013, il Comune deve stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate e che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Ritenuto opportuno definire in due rate i termini di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2023, alle seguenti scadenze:

- prima rata entro il 16 ottobre 2023;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2023;

con invio di un apposito "avviso di pagamento" contenente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (come integrato dall'art. 43, c. 11, D.L. 17

maggio 2022, n. 50), a mente del quale "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Ricordato che a norma dell'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visti:

- il Tuel degli Enti Locali, D.Lgs n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione EE.FF. 2023/2025";
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 30/04/2019;

#### SI PROPONE

1. Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.
2. Di dare atto che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/05/2022, si è provveduto a prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025 approvata dal Consiglio di Bacino "Verona Sud" con delibera n. 7 del 16/05/2022 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Bacino territoriale dei comuni della Provincia di Verona Sud comprendente il PEF 2023 del Comune di San Giovanni Lupatoto che ammonta complessivamente ad Euro 3.531.369,00= per la determinazione delle tariffe TARI 2023 (allegato A).
3. Di determinare ed approvare, per l'anno 2023, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,21266	65,84523
2 componenti	0,24987	131,69047
3 componenti	0,27911	164,61308
4 componenti	0,30303	213,99701
5 componenti	0,32696	263,38093
6 o più componenti	0,34557	304,53420

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,19081	0,78575
2 Cinematografi e teatri	0,20513	0,83846
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,28623	1,17384
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,41979	1,72722
5 Stabilimenti balneari	0,3053	1,2505
6 Esposizioni, autosaloni	0,24329	1,01094
7 Alberghi con ristorante	0,78234	3,22208
8 Alberghi senza ristorante	0,51521	2,12729
9 Case di cura e riposo	0,47704	1,96439
10 Ospedale	0,61538	2,52735
11 Uffici, agenzie	0,7251	2,98252
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,43887	1,80867
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,67263	2,76691
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,85867	3,54068
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,39594	1,63140
16 Banchi di mercato beni durevoli	0,68693	2,81242
- idem utenze giornaliere	0,02642	0,10817
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,70602	2,90346

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,49135	2,03147
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,67263	2,76691
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43887	1,80388
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,51997	2,13447
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,65711	10,94067
- idem utenze giornaliere	0,10220	0,42080
23 Mense, birrerie, amburgherie	3,6398	14,98443
24 Bar, caffè, pasticceria	1,88907	7,7713
- idem utenze giornaliere	0,07266	0,29890
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,31663	5,43081
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,24507	5,12657
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,39473	9,85307
28 Ipermercati di generi misti	1,30709	5,37811
29 Banchi di mercato genere alimentari	1,66964	6,87535
- idem utenze giornaliere	0,06422	0,26444
30 Discoteche, night club	0,70602	2,90346

4. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. n. 147 del 27/12/2013, la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023 avvenga in due rate alle seguenti scadenze:

- prima rata entro il 16 ottobre 2023;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2023;

con invio di un apposito "avviso di pagamento" contenente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e

comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

**PRESIDENTE – Michele Grossule:** "Passiamo al punto n. 7 all'ordine del giorno: "Area Economico Finanziaria – Settore 2 Entrate e Ufficio Tributi – Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari da applicare per l'anno 2023".

Passo la parola per l'esposizione al dottor Quecchia, prego."

**DIRIGENTE - Dott. Marcello Quecchia:** "Grazie Presidente. La normativa dispone che le tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti, la TARI, debbano essere approvate entro il 30 aprile. In questo caso le tariffe, considerando che vengono mantenuti tutti i coefficienti che sono utilizzati in questi anni dal Comune di San Giovanni Lupatoto, tutti i coefficienti disposti dalla legge, vengono confermati, diventa un calcolo matematico del Piano Economico Finanziario che è stato validato dal Consiglio di Bacino per il quadriennio 2022-2025 con la deliberazione n. 7 del 16 maggio 2022.

Il Consiglio comunale di San Giovanni ha, poi, preso atto di questa validazione con deliberazione n. 18 del 27 maggio 2022.

Dalla disposizione di questo Piano Economico Finanziario derivano, con formule matematiche disposte dall'Autorità di Settore, la famosa Arera, i calcoli delle tariffe sui quali vengono applicati i coefficienti che il Comune di San Giovanni mantiene costante da anni.

Il Piano Economico Finanziario aveva l'aumento legato all'inflazione che, purtroppo, abbiamo visto in questi tempi come ha impattato, per cui c'è un leggero aumento delle tariffe, ho fatto alcune simulazioni, stiamo parlando di tariffe, mi permetto di dire, simboliche, per quanto riguarda le utenze domestiche, cioè le abitazioni, addirittura per 100 metri quadrati, con una componente del nucleo familiare c'è la differenza di 10 centesimi in meno. Per quanto riguarda con due componenti arriviamo ad un aumento di 5 euro all'anno, sempre con una casa di 100 metri quadrati.

Con 3 componenti stiamo parlando di 7,43 euro all'anno.

Nonostante l'inflazione che in certi momenti ha galoppato quasi a 2 cifre, soprattutto con il lavoro dell'Ufficio Tributi, per quanto riguarda due filoni principali, cioè: la lotta all'evasione per quanto riguarda i maggiori accertamenti effettuati e le nuove utenze registrate e il gettito ordinario derivante dagli accertamenti degli anni scorsi, ha permesso di ridurre sensibilmente il potenziale aumento che c'era, appunto, per l'inflazione che Arera chiede d'inserire ogni anno nei piani finanziari prevedendola nel quadriennio in questo caso. Per cui queste sono le tariffe che vengono poste all'attenzione del Consiglio comunale con tutti i coefficienti confermati rispetto agli anni scorsi. Se ci sono domande sono a disposizione."

**PRESIDENTE – Michele Grossule:** "Grazie dottor Quecchia. Registriamo l'ingresso in Aula anche del consigliere Galeotto, passo la parola al Sindaco. Prego Sindaco."

**SINDACO – Attilio Gastaldello:** "Volevo ringraziare anche Esacom, c'è stato un lavoro congiunto con il Servizio Economico Finanziario e la società partecipata e anche con l'area tecnica. Sotto questo profilo è risultata provvida anche la modifica delle modalità di raccolta con risparmi di spesa che hanno inciso rispetto alla raccolta notturna, con una raccolta mattutina, seppure ad orari di prima mattina.

Credo che sia un buonissimo risultato anche in considerazione del fatto che con le direttive dell'Arera potevamo rischiare di dover necessariamente, con gli incrementi di spesa che ci sono stati e con l'inflazione che stiamo registrando, di dover affrontare realmente degli aumenti, cosa che di fatto non si verifica perché diventano aumenti di scarsissima entità, a volte che non ci sono neppure, come ha fatto vedere negli esempi il dottor Quecchia. Grazie."

**PRESIDENTE – Michele Grossule:** "Grazie Sindaco. Consiglieri, prego. Ci sono domande? Se non ci sono domande passiamo alla fase degli interventi. Consiglieri, prego. Prego, consigliera Falavigna."

**CONSIGLIERA – Anna Falavigna:** "Grazie Presidente. Volevo solo rivolgere l'invito all'Amministrazione di intensificare l'attività di informazione sulla sperimentazione che riguarderà i bidoni con il microchip, sentendo diversi cittadini, ma anche leggendo sui *social*, si leggono diverse preoccupazioni da parte dei cittadini, anche dubbi riguardo all'applicazione delle tariffe ed eventuali aumenti per i microchip. Sentivo anche preoccupazione per le famiglie

che hanno neonati, quindi, per la raccolta dei pannolini, perché la raccolta del secco è prevista un solo giorno a settimana.

Ho sentito e ho letto dubbi, posso dire preoccupazioni da parte dei cittadini, quindi, invito l'Amministrazione a intensificare l'attività anche di pubblicità e di informazione di questo nuovo servizio, magari anche tramite i giornalini locali e con nuovi incontri se sarà possibile, so che partirà Pozzo a Raldon questa sperimentazione, quindi, limitata nel territorio in una prima fase, ma credo che sia importante continuare a informare i cittadini."

**PRESIDENTE – Michele Grossule:** "Grazie consigliera Falavigna. Siamo sempre nella fase degli interventi. Consiglieri, prego. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione su questo punto.

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Sindaco, prego, per la dichiarazione di voto."

**SINDACO – Attilio Gastaldello:** "Dichiarazione doverosa, il voto della Maggioranza sarà positivo, continua un percorso virtuoso che inizia sette anni fa nonostante una serie di difficoltà impressionanti: periodo di pandemia, oggi l'inflazione. Nonostante i diversi cambi, perché abbiamo rivisto l'organizzazione, siamo passati ad Esacom, poi Esacom che si avvaleva ancora dell'aiuto di Sgl, poi finalmente abbiamo completato l'operazione. Ecco, è stato un percorso impegnativo da parte di tutti. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro contributo, a partire dai Presidenti e dai direttori delle società partecipate, dal consigliere Ciro Tarotti che – sapete – ha la delega per i servizi ecologici nei rapporti con Esacom, ma soprattutto l'Amministrazione ha avuto il coraggio di iniziare il percorso anni fa, oggi partiamo con una sperimentazione a Pozzo e Raldon e ben venga l'invito della consigliera Falavigna, perché l'informazione non è mai abbastanza. Nel frattempo, con il bacino stiamo facendo un altro lavoro, anche quello delicato, ma fondamentale, che è quello di arrivare a una società unica. Siamo partiti, siamo partiti per primi e abbiamo dato l'esempio, adesso, si tratta di unificare anche La Sive e Bologna Attiva all'interno di Esacom, questo permetterà di avere una società che si occuperà di 250 mila abitanti circa, quindi, la stessa utenza che ha Verona, con investimenti e sinergie che devono portarci all'obiettivo, che è quello di salvaguardare l'ambiente producendo meno rifiuti.

Come dicevo in avvio, parlando del Bilancio, è un obiettivo che non possiamo raggiungere da soli come Amministrazione, non possono raggiungere le società perché chi fa la raccolta differenziata, in realtà, sono tutti i cittadini. La differenziazione avviene all'interno delle case, poi interveniamo noi.

Devo dire che il dato è confortante, a distanza di pochi mesi, perché è già aumentata la raccolta differenziata ed è diminuito il secco che portiamo in discarica. Anche questo ci permetterà, probabilmente il prossimo anno, di non vedere aumenti o comunque aumenti significativi, semmai scarsi, nonostante l'aumento dei costi per tutti, anche per le società che si occupano di questi servizi.

Concludo ringraziando tutti. Tra l'altro, recentemente abbiamo fatto una conferenza stampa dove abbiamo presentato la nuova sperimentazione, ma in questo periodo bisognerà certamente seguire le persone, l'obiettivo è quello e dobbiamo raggiungerlo: diminuire la produzione di rifiuto indifferenziato. Grazie."

**PRESIDENTE – Michele Grossule:** "Grazie Sindaco. Siamo sempre nella fase delle dichiarazioni di voto. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera.

Chi è favorevole? 10 Consiglieri.

Chi è contrario? Nessuno.

Chi si astiene? 5 Consiglieri (Falavigna, Taietta, Vanzetta, Zerman, Galeotto).

Il Consiglio approva. Con 10 voti favorevoli la proposta di delibera è approvata.

Come avete ricevuto da comunicazione, i punti 8 e 9 all'ordine del giorno non verranno trattati, in accoglimento della richiesta presentata dai Capigruppo. Le interrogazioni riceveranno risposta scritta.

Abbiamo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, vi ringrazio e vi auguro una buona serata."

La seduta termina alle ore 21:27



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 11**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 2 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2023

Il Responsabile di Settore  
Dottor Marcello Quecchia

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dottor Marcello Quecchia

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
GROSSULE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE  
DE PASCALI ALESSANDRO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni Lupatoto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GROSSULE MICHELE in data 29/05/2023  
DE PASCALI ALESSANDRO in data 26/05/2023